



COMUNE DI POMBIA

Regione Piemonte Provincia di Novara

Verbale n.51 del 19/07/2023

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT.175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N.267/2000".

Il sottoscritto VITTONI Paolo, nominato revisore dei conti del Comune di Pombia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30 dicembre 2020 per il periodo 01.01.2021-31.12.2023,

-vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n.267/2000",

-vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 29 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.118/2011,

-vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 29 aprile 2023 con la quale è stato approvato il rendiconto 2022,

-visto lo Statuto Comunale,

-visto il vigente Regolamento di contabilità,

- richiamato l'art. 193 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267 che recita:

- Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014)

PAV

- 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6.

- 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

- 3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

- 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente art. è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

- preso atto che:

- il punto 4.2, lett. g), del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. 118/11, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

- il principio applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. 118/11, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, prevede che al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione";

- visto il comunicato della Commissione Arconet del 01.07.2015 che chiarisce quanto segue "Si conferma che l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi";

- visto l'art. 194 del D.Lgs 10 agosto 2000, n. 267 che così recita:

- Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

- 1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

- 2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

- 3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse;

MGC

- preso atto che il nuovo art. 193 del D.Lgs. 267/2000, modificato dal DLgs n. 126/2014, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, almeno una volta, deve essere effettuata la salvaguardia degli equilibri ed il Consiglio deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio tramite apposita delibera;

- dato atto che i disposti di legge sopra citati dispongono altresì che l'Ente accerti la sussistenza o meno di un possibile squilibrio finanziario dovuto a disavanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo dell'anno precedente, debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art.193 del D.Lgs.267/2000, disavanzo della gestione competenza o residui che abbia prodotto o faccia prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per l'anno in corso, al fine di adottare le misure necessarie a ripristinare l'equilibrio;

- dato atto che alla data odierna non risultano debiti fuori bilancio riconoscibili e che il conto del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 si è chiuso con un avanzo di amministrazione;

- dato atto che i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere, alla data odierna, un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;

- preso atto che lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità calcolato in sede di bilancio di previsione deve essere adeguato aumentandolo di 1.055,68 euro ,

- dato atto che, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, permane una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico finanziario;

- visto l'art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

-preso atto che la proposta di variazione al bilancio di previsione si compendia con le seguenti risultanze

PA

RIEPILOGO DELLE ENTRATE					
		2023	2024	2025	Cassa
	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 1	Entrate Tributarie	121.886,66	0,00	0,00	121.886,66
Tit. 2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	11.494,82	0,00	0,00	11.494,82
Tit. 3	Entrate Extratributarie	-8.001,42	0,00	0,00	-8.001,42
Tit. 4	Entrate in conto capitale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tit. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
Tit. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		-59.619,94	0,00	0,00	-59.619,94

RIEPILOGO DELLE SPESE					
		2023	2024	2025	Cassa
Tit. 1	Spese Correnti	114.288,17	0,00	0,00	113.232,49
Tit. 2	Spese in Conto Capitale	26.091,89	0,00	0,00	26.091,89
Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
Tit. 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		-59.619,94	0,00	0,00	-60.675,62

Considerato che viene rispettato il principio del pareggio finanziario in tutti e tre gli esercizi finanziari (2023,2024,2025) e che vengono salvaguardati gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica,

- vista la "Relazione tecnica del Responsabile del Servizio Economico Finanziario" in tema di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023-2025 redatta in data 17 luglio 2023,

il sottoscritto revisore esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n.267/2000.

Pinerolo, 19 luglio 2023.

Il Revisore contabile

Paolo Vittone

